LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 2

Definizione del sale agli effetti fiscali

Agli effetti delle leggi sui monopoli come di quelle doganali, e' considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzioni maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti della importazione i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento sono assimilati al sale.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	I — Estensione del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-2-definizione-del-sale-agli-effetti-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it